



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ACCORDO

per la utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

ANNO 2004

PREINTESA

VISTO l'art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129;

VISTO l'art. 14 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo all'utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

VISTO l'art. 24 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 5 lettera a) il quale stabilisce che l'Accordo relativamente alla materia ivi indicata ha cadenza annuale;

VISTO l'Accordo nazionale quadro di amministrazione sottoscritto in data 24 marzo 2004;

VISTO il D.P.R. 5 novembre 2004 n. 301;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

le Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; C.I.S.L - F.P.S./P.P.; C.G.I.L. - F.P./P.P.; U.I.L. - P.A./P.P.;
Si.N.A.P.Pe.; F.S.A.; Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.; S.A.G. - P.P.

STIPULANO

Il presente Accordo sul Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2004;



Ministero della Giustizia

Art. 1

1. Il presente accordo si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990 n.395.
2. Ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 l'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto DPR né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

ART.2

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali Criteri di utilizzazione

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 sono utilizzate dall'Amministrazione Penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il personale di polizia penitenziaria in forza all'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro e al Dipartimento per la Giustizia Minorile.
2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate con le modalità di cui all'articolo 24 comma 5 lettera a) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 - per attribuire compensi finalizzati ad:
 - a. incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
 - b. fronteggiare particolari situazioni di servizio;
 - c. compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;
 - d. compensare la presenza qualificata;
 - e. compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.



Ministero della Giustizia

ART. 3

Destinatari

Sono individuati quali destinatari degli incentivi: *

- A1) Il personale che attraverso una presenza costante, impiegato in compiti operativi, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. In entrambi i casi il personale deve aver assicurato, all'interno dei 24 giorni ovvero dei 20 giorni di presenza effettiva, due turni di servizio notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, due turni di servizio serale compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 e un turno di servizio festivo.
- Al raggiungimento del tetto dei giorni di presenza effettiva in servizio, come sopra indicato, concorrono il congedo ordinario e i riposi compensativi.
- Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 35,00.
- A2) Il personale che attraverso una presenza costante, impiegato in compiti operativi, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. Al raggiungimento del tetto dei giorni di cui sopra concorrono il congedo ordinario, i riposi compensativi, i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione, i permessi per Legge 104/92, i permessi sindacali di cui all'articolo 32 comma 7 del D.P.R. n. 164/2002, i periodi di astensione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 151/2001 e le assenze per infermità occorsa in servizio per fatti verificatisi nell'anno di riferimento (anno 2004).
- Per aver titolo all'incentivo il personale deve comunque garantire 15 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 13 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.
- In entrambi i casi il personale deve aver assicurato, all'interno dei 15 ovvero dei 13 giorni di presenza effettiva, un turno di servizio



Ministero della Giustizia

notturmo compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, un turno di servizio serale compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 ed un turno di servizio festivo.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 30,00.

- A3) Il personale impiegato presso i Nuclei traduzioni e piantonamenti e presso le Matricole che assicura nel mese di riferimento 24 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di presenza effettiva in servizio, come sopra indicato, concorrono il congedo ordinario ed i riposi compensativi.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 15,00.

Il medesimo compenso è corrisposto al personale addetto alle basi navali agli scali aeroportuali e alle centrali operative regionali, qualora le risorse disponibili lo consentano.

- A4) Il personale impiegato presso i Nuclei traduzioni e piantonamenti e presso le Matricole che attraverso una presenza costante, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di cui sopra concorrono il congedo ordinario, i riposi compensativi, i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione, i permessi per Legge 104/92, i permessi sindacali di cui all'articolo 32 comma 7 del D.P.R. n. 164/2002, i periodi di astensione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 151/2001 e le assenze per infermità occorsa in servizio per fatti verificatisi nell'anno di riferimento (anno 2004).

Per aver titolo all'incentivo il personale deve comunque garantire 15 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 13 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 10,00.

Il medesimo compenso è corrisposto al personale addetto alle basi navali agli scali aeroportuali e alle centrali operative regionali, qualora le risorse disponibili lo consentano.



Ministero della Giustizia

B1) Il personale, in servizio presso gli Istituti e le Scuole, che attraverso una presenza costante, contribuendo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

In entrambi i casi il personale deve aver assicurato, all'interno dei 24 ovvero dei 20 giorni di presenza effettiva, due turni di servizio notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, due turni di servizio serale compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 ed un turno di servizio festivo.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di presenza effettiva in servizio, come sopra indicato, concorrono il congedo ordinario e i riposi compensativi.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 15,00.

Il personale, in servizio presso i Provveditorati regionali, i Centri per la Giustizia Minorile, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e l'Ufficio di Gabinetto, che attraverso una presenza costante, contribuendo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di presenza effettiva in servizio concorrono il congedo ordinario e i riposi compensativi.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 15,00.

B2) Il personale, in servizio presso gli Istituti e le Scuole, che attraverso una presenza costante, contribuendo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di presenza nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di presenza nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di cui sopra concorrono il congedo ordinario, i riposi compensativi, i permessi sindacali su



Ministero della Giustizia

convocazione dell'Amministrazione, i permessi per Legge 104/92, i permessi sindacali di cui all'articolo 32 comma 7 del D.P.R. n. 164/2002, i periodi di astensione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 151/2001 e le assenze per infermità occorsa in servizio per fatti verificatisi nell'anno di riferimento (anno 2004).

Per aver titolo all'incentivo il personale deve comunque garantire 15 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 13 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

In entrambi i casi il personale deve aver assicurato, all'interno dei 15 ovvero dei 13 giorni di presenza effettiva, un turno di servizio notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, un turno di servizio serale compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 e un turno di servizio festivo.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 10,00.

Il personale, in servizio presso i Provveditorati regionali, i Centri per la Giustizia Minorile, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e l'Ufficio di Gabinetto, che attraverso una presenza costante, contribuendo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di presenza nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di presenza nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di cui sopra concorrono il congedo ordinario, i riposi compensativi, i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione, i permessi per Legge 104/92, i permessi sindacali di cui all'articolo 32 comma 7 del D.P.R. n. 164/2002, i periodi di astensione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 151/2001 e le assenze per infermità occorsa in servizio per fatti verificatisi nell'anno di riferimento (anno 2004).

Per aver titolo all'incentivo il personale deve comunque garantire 15 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 13 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 10,00.

I compensi di cui alle lettere A1), A2), A3), A4), B1) e B2) non sono tra loro cumulabili. Qualora ricorrano le condizioni per l'attribuzione ai



Ministero della Giustizia

destinatari di più fattispecie tra quelle indicate alle citate lettere è corrisposto il più favorevole.

- C) il personale che assicura nell'arco del mese un numero di turni di servizio notturno superiore a tre. Il compenso è fissato nella misura di Euro 8,00 per ogni turno notturno effettuato oltre il terzo;
- D) il personale, compreso quello impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti, chiamato a svolgere, nelle giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale (16.00/24.00 o 18.00/24.00). Il compenso è fissato nella misura di Euro 16,00;
- E) i Comandanti di Reparto ed i Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti degli Istituti Penitenziari o chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni. Il compenso è fissato, in relazione alla forza presente di personale di polizia penitenziaria, nella misura mensile lorda rispettivamente di:
- 1) Euro 47,00 per gli istituti per adulti la cui forza è inferiore a 100 unità;
 - 2) Euro 58,00, per gli istituti per adulti la cui forza è compresa tra le 100 e le 300 unità;
 - 3) Euro 85,00, per gli istituti per adulti la cui forza è superiore alle 300 unità;
 - 4) Euro 47,00 per gli istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità;
 - 5) Euro 58,00 per gli istituti per minori la cui forza è compresa tra le 30 e le 50 unità;
 - 6) Euro 85,00 per gli istituti per minori la cui forza è superiore alle 50 unità;
- F) il responsabile di un'unità operativa, il coordinatore di più unità operative tra quelle elencate all'art. 33, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, i preposti alle Basi Navali del Corpo e i comandanti delle unità navali del Corpo di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 58 del predetto decreto presidenziale. Il compenso è fissato nella misura mensile di:
1. Euro 22,00 per gli istituti per adulti la cui forza è inferiore a 100 unità;
 2. Euro 24,00, per gli istituti per adulti la cui forza è compresa tra le 100 e le 300 unità;



Ministero della Giustizia

3. Euro **33,00**, per gli istituti per adulti la cui forza è superiore alle 300 unità;
 4. Euro **22,00** per gli istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità;
 5. Euro **24,00** per gli istituti per minori la cui forza è compresa tra le 30 e le 50 unità;
 6. Euro **33,00** per gli istituti per minori la cui forza è superiore alle 50 unità;
- G) i Comandanti di Reparto dell'I.S.S.P., delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del personale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile o chi ne assume le funzioni con formale provvedimento. Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro **35,00**;
- H) i responsabili delle unità operative degli uffici sicurezza, traduzioni e piantonamenti dei Provveditorati Regionali e dei Centri per la Giustizia Minorile e delle Scuole e i responsabili di unità organizzative del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia Minorile, e dell'Ufficio di Gabinetto. Il compenso è fissato in misura mensile di Euro **22,00**;
- I) gli addetti alla prevenzione incendi, di cui all'art. 12 lettera b) del D. Lgs. N. 626/94 e successive modifiche, e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, di cui all'art.8 comma 2 del D. Lgs. N. 626/94 e successive modifiche, per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro **10,00**. Il personale destinatario degli incentivi di cui alla presente lettera è quello individuato con formale ordine di servizio secondo il piano di sicurezza delle singole strutture e servizi.
- J) il personale che assume il comando di una traduzione con percorrenza nella tratta andata e ritorno non inferiore a Km. 700. Il compenso è fissato nella misura di Euro **20,00** per ciascuna traduzione.
3. I compensi indicati ai punti E), F), G), H), I), J) non sono tra loro cumulabili.

* i compensi relativi agli incentivi sono da considerarsi al netto RAP e al lordo dell'IRPEF atteso che la trattativa si è svolta sulle disponibilità finanziarie già depurate delle ritenute previdenziali a carico del dipendente.



Ministero della Giustizia

4. Qualora ricorrano le condizioni per l'attribuzione di più compensi tra quelli previsti alle lettere E), F), G), H), I), J) è corrisposto quello più favorevole.
5. Al personale indicato alle lettere C), D), E), F), G), H), I), J) spetta anche il compenso di cui alla lettera A1) o A2) o A3) o A4) o B1) o B2) in relazione alle fattispecie ivi previste.
6. La valutazione della corretta utilizzazione delle risorse del fondo è demandata all'Amministrazione ed alle OO.SS. delle sedi di contrattazione decentrata.
7. I criteri sopra indicati non devono prescindere da uno sviluppo della programmazione dei servizi che garantisca un'equa distribuzione dei turni disagiati, in particolare quelli notturni e festivi, tra tutto il personale in pari percentuale.
8. I turni di reperibilità, da effettuare con le modalità indicate all'articolo 12 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia Minorile e dell'Ufficio di Gabinetto per compensare la presenza qualificata. L'indennità di presenza qualificata è cumulabile con l'indennità per servizi esterni.

Il compenso è fissato nella misura di Euro **6,20** per ogni turno di reperibilità.



Ministero della Giustizia

Roma, 2 LUG. 2005

Il Ministro della Giustizia

Le Organizzazioni Sindacali :

- S.A.P.Pe. *[Signature]*
- O.S.A.P.P. *[Signature]*
- C.I.S.L. - F.P.S./P.P. *[Signature]*
- C.G.I.L. - F.P./P.P. *[Signature]*
- U.I.L. - P.A./P.P. *[Signature]*
- Si.N.A.P.Pe. *[Signature]*
- F.S.A *[Signature]*
- Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.
- S.A.G. - P.P.

P.P.

[Handwritten signature]



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

ACCORDO

per la utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

ANNO 2005

PREINTESA

VISTO l'art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129;

VISTO l'art. 14 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

VISTO l'art. 15 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, relativo all'utilizzazione del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali;

VISTO l'art. 24 del D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, ed in particolare il comma 5 lettera a) il quale stabilisce che l'Accordo relativamente alla materia ivi indicata ha cadenza annuale;

VISTO l'Accordo nazionale quadro di amministrazione sottoscritto in data 24 marzo 2004;

VISTO il D.P.R. 5 novembre 2004 n. 301;

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e

le Organizzazioni Sindacali.

S.A.P.Pe.; O.S.A.P.P.; C.I.S.L - F.P.S./P.P.; C.G.I.L.- F.P./P.P.; U.I.L. - P.A./P.P.;
Si.N.A.P.Pe.; F.S.A.; Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.; S.A.G.- P.P.

STIPULANO

Il presente Accordo sul Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2005:



Ministero della Giustizia

Art. 1

1. Il presente accordo si applica al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, compreso quello appartenente al ruolo separato e limitato di cui all'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990 n.395.
2. Ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 l'accordo non può essere in contrasto con i vincoli risultanti da quanto stabilito nel predetto DPR né può comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

ART.2

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali Criteri di utilizzazione

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 14 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 sono utilizzate dall'Amministrazione Penitenziaria per il raggiungimento di qualificati obiettivi e per promuovere reali e significativi miglioramenti nell'efficienza dei servizi istituzionali demandati al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ivi compreso il personale di polizia penitenziaria in forza all'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro e al Dipartimento per la Giustizia Minorile.
2. Le risorse del Fondo, fermo restando il divieto di una distribuzione indistinta e generalizzata, sono utilizzate con le modalità di cui all'articolo 24 comma 5 lettera a) del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 - per attribuire compensi finalizzati ad:
 - a. incentivare l'impiego del personale nelle attività operative;
 - b. fronteggiare particolari situazioni di servizio;
 - c. compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o particolari responsabilità;
 - d. compensare la presenza qualificata;
 - e. compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi.



Ministero della Giustizia

ART. 3

Destinatari

Sono individuati quali destinatari degli incentivi: *

- A1)** Il personale che attraverso una presenza costante, impiegato in compiti operativi, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. In entrambi i casi il personale deve aver assicurato, all'interno dei 24 giorni ovvero dei 20 giorni di presenza effettiva, due turni di servizio notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, due turni di servizio serale compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 e un turno di servizio festivo.
- Al raggiungimento del tetto dei giorni di presenza effettiva in servizio, come sopra indicato, concorrono il congedo ordinario e i riposi compensativi.
- Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 35,00.
- A2)** Il personale che attraverso una presenza costante, impiegato in compiti operativi, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali. Al raggiungimento del tetto dei giorni di cui sopra concorrono il congedo ordinario, i riposi compensativi, i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione, i permessi per Legge 104/92, i permessi sindacali di cui all'articolo 32 comma 7 del D.P.R. n. 164/2002, i periodi di astensione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 151/2001 e le assenze per infermità occorsa in servizio per fatti verificatisi nell'anno di riferimento (anno 2005).
- Per aver titolo all'incentivo il personale deve comunque garantire 15 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 13 giorni di presenza



Ministero della Giustizia

effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

In entrambi i casi il personale deve aver assicurato, all'interno dei 15 ovvero dei 13 giorni di presenza effettiva, un turno di servizio notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, un turno di servizio serale compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 ed un turno di servizio festivo.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 30,00.

- A3) Il personale impiegato presso i Nuclei traduzioni e piantonamenti e presso le Matricole che assicura nel mese di riferimento 24 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 6 giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su 5 giorni settimanali.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di presenza effettiva in servizio, come sopra indicato, concorrono il congedo ordinario ed i riposi compensativi.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 15,00.

Il medesimo compenso è corrisposto al personale addetto alle basi navali agli scali aeroportuali e alle centrali operative regionali, qualora le risorse disponibili lo consentano.

- A4) Il personale impiegato presso i Nuclei traduzioni e piantonamenti e presso le Matricole che attraverso una presenza costante, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di cui sopra concorrono il congedo ordinario, i riposi compensativi, i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione, i permessi per Legge 104/92, i permessi sindacali di cui all'articolo 32 comma 7 del D.P.R. n. 164/2002, i periodi di astensione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 151/2001 e le assenze per infermità occorsa in servizio per fatti verificatisi nell'anno di riferimento (anno 2005,).

Per aver titolo all'incentivo il personale deve comunque garantire 15 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 13 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.



Ministero della Giustizia

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 10,00.

Il medesimo compenso è corrisposto al personale addetto alle basi navali agli scali aeroportuali e alle centrali operative regionali, qualora le risorse disponibili lo consentano.

- B1)** Il personale, in servizio presso gli Istituti e le Scuole, che attraverso una presenza costante, contribuendo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

In entrambi i casi il personale deve aver assicurato, all'interno dei 24 ovvero dei 20 giorni di presenza effettiva, due turni di servizio notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, due turni di servizio serale compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 ed un turno di servizio festivo.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di presenza effettiva in servizio, come sopra indicato, concorrono il congedo ordinario e i riposi compensativi.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 15,00.

Il personale, in servizio presso i Provveditorati regionali, i Centri per la Giustizia Minorile, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e l'Ufficio di Gabinetto, che attraverso una presenza costante, contribuendo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di effettiva presenza in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di presenza effettiva in servizio concorrono il congedo ordinario e i riposi compensativi.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 15,00.

- B2)** Il personale, in servizio presso gli Istituti e le Scuole, che attraverso una presenza costante, contribuendo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di presenza nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di presenza nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.



Ministero della Giustizia

Al raggiungimento del tetto dei giorni di cui sopra concorrono il congedo ordinario, i riposi compensativi, i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione, i permessi per Legge 104/92, i permessi sindacali di cui all'articolo 32 comma 7 del D.P.R. n. 164/2002, i periodi di astensione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 151/2001 e le assenze per infermità occorsa in servizio per fatti verificatisi nell'anno di riferimento (anno 2005).

Per aver titolo all'incentivo il personale deve comunque garantire 15 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 13 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

In entrambi i casi il personale deve aver assicurato, all'interno dei 15 ovvero dei 13 giorni di presenza effettiva, un turno di servizio notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 6.00, un turno di servizio serale compreso tra le ore 16.00 e le ore 24.00 e un turno di servizio festivo.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 10,00.

Il personale, in servizio presso i Provveditorati regionali, i Centri per la Giustizia Minorile, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Dipartimento per la Giustizia Minorile e l'Ufficio di Gabinetto, che attraverso una presenza costante, contribuendo alla produttività collettiva per il miglioramento dei servizi, assicura nel mese di riferimento 24 giorni di presenza nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 20 giorni di presenza nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Al raggiungimento del tetto dei giorni di cui sopra concorrono il congedo ordinario, i riposi compensativi, i permessi sindacali su convocazione dell'Amministrazione, i permessi per Legge 104/92, i permessi sindacali di cui all'articolo 32 comma 7 del D.P.R. n. 164/2002, i periodi di astensione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 151/2001 e le assenze per infermità occorsa in servizio per fatti verificatisi nell'anno di riferimento (anno 2005).

Per aver titolo all'incentivo il personale deve comunque garantire 15 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su sei giorni settimanali, ovvero 13 giorni di presenza effettiva in servizio nell'ipotesi di orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali.

Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 10,00.



Ministero della Giustizia

I compensi di cui alle lettere A1), A2), A3), A4), B1) e B2) non sono tra loro cumulabili. Qualora ricorrano le condizioni per l'attribuzione ai destinatari di più fattispecie tra quelle indicate alle citate lettere è corrisposto il più favorevole.

- C) il personale che assicura nell'arco del mese un numero di turni di servizio notturno superiore a tre. Il compenso è fissato nella misura di Euro 8,00 per ogni turno notturno effettuato oltre il terzo;
- D) il personale, compreso quello impiegato nel servizio traduzioni e piantonamenti, chiamato a svolgere, nelle giornate del 24 o del 31 dicembre, un turno ordinario di servizio serale (16.00/24.00 o 18.00/24.00). Il compenso è fissato nella misura di Euro 16,00;
- E) i Comandanti di Reparto ed i Coordinatori dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti degli Istituti Penitenziari o chi ne assuma, con formale provvedimento, le funzioni. Il compenso è fissato, in relazione alla forza presente di personale di polizia penitenziaria, nella misura mensile lorda rispettivamente di:
- 1) Euro 47,00 per gli istituti per adulti la cui forza è inferiore a 100 unità;
 - 2) Euro 58,00, per gli istituti per adulti la cui forza è compresa tra le 100 e le 300 unità;
 - 3) Euro 85,00, per gli istituti per adulti la cui forza è superiore alle 300 unità;
 - 4) Euro 47,00 per gli istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità;
 - 5) Euro 58,00 per gli istituti per minori la cui forza è compresa tra le 30 e le 50 unità;
 - 6) Euro 85,00 per gli istituti per minori la cui forza è superiore alle 50 unità;
- F) il responsabile di un'unità operativa, il coordinatore di più unità operative tra quelle elencate all'art. 33, comma 2, del DPR 15 febbraio 1999, n. 82, i preposti alle Basi Navali del Corpo e i comandanti delle unità navali del Corpo di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 58 del predetto decreto presidenziale. Il compenso è fissato nella misura mensile di:
1. Euro 22,00 per gli istituti per adulti la cui forza è inferiore a 100 unità;



Ministero della Giustizia

2. Euro 24,00, per gli istituti per adulti la cui forza è compresa tra le 100 e le 300 unità;
 3. Euro 33,00, per gli istituti per adulti la cui forza è superiore alle 300 unità;
 4. Euro 22,00 per gli istituti per minori la cui forza è inferiore a 30 unità;
 5. Euro 24,00 per gli istituti per minori la cui forza è compresa tra le 30 e le 50 unità;
 6. Euro 33,00 per gli istituti per minori la cui forza è superiore alle 50 unità;
- G) i Comandanti di Reparto dell'I.S.S.P., delle Scuole di Formazione e Aggiornamento del personale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia Minorile o chi ne assume le funzioni con formale provvedimento. Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 35,00;
- H) i responsabili delle unità operative degli uffici sicurezza, traduzioni e piantonamenti dei Provveditorati Regionali e dei Centri per la Giustizia Minorile e delle Scuole e i responsabili di unità organizzative del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento per la Giustizia Minorile, e dell'Ufficio di Gabinetto. Il compenso è fissato in misura mensile di Euro 22,00;
- I) gli addetti alla prevenzione incendi, di cui all'art. 12 lettera b) del D. Lgs. N. 626/94 e successive modifiche, e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, di cui all'art.8 comma 2 del D. Lgs. N. 626/94 e successive modifiche, per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Il compenso è fissato nella misura mensile di Euro 10,00. Il personale destinatario degli incentivi di cui alla presente lettera è quello individuato con formale ordine di servizio secondo il piano di sicurezza delle singole strutture e servizi.
- J) il personale che assume il comando di una traduzione con percorrenza nella tratta andata e ritorno non inferiore a Km. 700. Il compenso è fissato nella misura di Euro 20,00 per ciascuna traduzione.
3. I compensi indicati ai punti E), F), G), H), I), J) non sono tra loro cumulabili.

* i compensi relativi agli incentivi sono da considerarsi al netto RAP e al lordo dell'IRPEF atteso che la trattativa si è svolta sulle disponibilità finanziarie già depurate delle ritenute previdenziali a carico del dipendente.



Ministero della Giustizia

4. Qualora ricorrano le condizioni per l'attribuzione di più compensi tra quelli previsti alle lettere E), F), G), H), I), J) è corrisposto quello più favorevole.
5. Al personale indicato alle lettere C), D), E), F), G), H), I), J) spetta anche il compenso di cui alla lettera A1) o A2) o A3) o A4) o B1) o B2) in relazione alle fattispecie ivi previste.
6. La valutazione della corretta utilizzazione delle risorse del fondo è demandata all'Amministrazione ed alle OO.SS. delle sedi di contrattazione decentrata.
7. I criteri sopra indicati non devono prescindere da uno sviluppo della programmazione dei servizi che garantisca un'equa distribuzione dei turni disagiati, in particolare quelli notturni e festivi, tra tutto il personale in pari percentuale.
8. I turni di reperibilità, da effettuare con le modalità indicate all'articolo 12 dell'Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione sottoscritto il 24 marzo 2004, sono disposti per le esigenze degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria, della Giustizia Minorile e dell'Ufficio di Gabinetto per compensare la presenza qualificata. L'indennità di presenza qualificata è cumulabile con l'indennità per servizi esterni.

Il compenso è fissato nella misura di Euro **6,20** per ogni turno di reperibilità.



Ministero della Giustizia

Roma, 12 LUG. 2005

Il Ministro della Giustizia

Le Organizzazioni Sindacali :

- S.A.P.Pe. *Giuseppe*
- O.S.A.P.P. *Roberto*
- C.I.S.L. - F.P.S./P.P. *Luca*
- C.G.I.L. - F.P./P.P. *Francesco*
- U.I.L. - P.A./P.P. *Ubaldo*
- Si.N.A.P.Pe. *Antonio*
- F.S.A. *Antonio*
- Si.A.L.Pe. - A.S.I.A.
- S.A.G. - P.P.

P.P.
F.
Roberto
Luca
Francesco



Roma, 12 luglio 2005

Nota a verbale

CGIL-FP CISL-FPS UILPA-Penitenziari OSAPP

Prendono atto dell'impegno dell'Amministrazione che ha consentito un significativo passo avanti rispetto alla precedente proposta per il FESI 2004-2005.

Eccepiscono tuttavia sul fatto che, diversamente da quanto richiesto in data 18/05/2005, non è stato operato alcun rilevamento sul numero di personale che, pur avendo espletato compiti operativi, rimarrà escluso dal FESI per cui era stata richiesta l'equiparazione, nelle previsioni di tipologie, al personale che opera nei Provveditorati e al DAP.

CGIL
F. QUINTI

CISL
M. MAMMUCARI

UIL
M. TESEI

OSAPP
L. BENEDUCI



**Coord. Nazionale
Penitenziari**

Roma, 12 luglio 2005

Nota a verbale

La UILPA Penitenziari, tenuto conto delle ripetute segnalazioni del personale interessato, segnalate già nel corso della riunione del 18 maggio scorso e con nota delle strutture periferiche, impegna l'Amministrazione ad impartire, dopo attenta rilevazione presso gli istituti, uffici e servizi, le opportune direttive affinché il personale preposto alle unità operative o con funzioni di Coordinamento, abbia omogeneità di trattamento a parità di servizio prestato, quale che sia la denominazione usata in difformità delle previsioni di cui all'art. 33 del regolamento di servizio.

**Massimo Tesei
Segretario Generale
UILPA Penitenziari**